[#if project.header=1]

C.FISC: ${project.codFiscale}
CCIAA-NREA: ${project.cciaaRea}

[#list project.datiAnagrafica as anag]${anag}
[/#list]

DIRITTO ANNUALE 2020

Spett.le Impresa,

La Camera di Commercio di Latina le fornisce le informazioni utili per effettuare il pagamento del diritto annuale 2020, dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), come previsto dall'art. 18 della L. 580/93 e s.m.i..

SCADENZA

SCADENZA ENTRO CUI PAGARE IL DIRITTO ANNUALE 2020:

termine per il pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi, di norma il

30 giugno 2020[1]

(Se sabato/festivo spostare al primo giorno feriale successivo)

E' possibile pagare entro il **trentesimo giorno successivo alla scadenza prevista**, a condizione che l'importo da versare sia maggiorato dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento al terzo decimale) anche in ipotesi di compensazione di crediti o, in alternativa, effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi legali per ravvedimento breve.

*****AVVISO IMPORTANTE: Sono state riscontrate irregolarità nei pagamenti precedenti si invita a contattare l'Ufficio Diritto Annuo (tel 07736721 int. n. 2 email dirittoannuo@lt.camcom.it)*****

QUANTO PAGARE

Le ditte individuali pagano un importo fisso diverso a seconda della sezione di iscrizione (Speciale e Ordinaria), la presente informativa è inviata alle imprese iscritte nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese. Le società e i soggetti, diversi dalle imprese individuali, iscritti nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese sono tenuti al pagamento del tributo determinato sulla base del fatturato realizzato nell'anno precedente.
Per l'individuazione dei righi del modello IRAP ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale nonchè per gli arrotondamenti la Circolare di riferimento è la N.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato, reperibile sul sito web http://cameradicommerciolatina.it/.

Per l'anno 2020, gli importi non hanno subito aumenti rispetto a quelli stabiliti per il 2019, pertanto, le imprese individuali e le società, a parità di fatturato rispetto all'anno precedente, pagheranno complessivamente la stessa somma dell'anno 2019.

Imprese tenute al pagamento del tributo sulla base del fatturato [(#)]

Le imprese tenute al pagamento del tributo in base al fatturato sono le società elencate nella tabella seguente ovvero le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con l'esclusione delle ditte individuali. Al fatturato complessivo ai fini IRAP, realizzato nel 2019, si applica la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella seguente, che dal 2014 non è cambiata. Il diritto si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni di fatturato complessivo realizzato dall'impresa, sull'importo così determinato va applicata dapprima la riduzione del 50% e successivamente la maggiorazione del 20%[1].

IN CASO DI EVENTUALI UNITA' LOCALI: all'importo determinato sulla base del fatturato bisogna aggiungere un diritto per ciascuna Unità Locale o sede secondaria pari al 20% del tributo dovuto per la sede legale fino ad un massimo dell'importo base del primo scaglione di fatturato (ovvero 120,00 euro- importo già ridotto).

(#) Ai fini del versamento dell'importo del diritto da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando necessario, provvedere all'arrotondamento all'unità di euro secondo il criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30.03.2009 (se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto).

TABELLA PER SCAGLIONI ED ALIQUOTE DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DEL TRIBUTO DOVUTO IN BASE AL FATTURATO DAI SOGGETTI ISCRITTI NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

☛ Imprese iscritte nella sezione Ordinaria tenute al pagamento in base al fatturato	Scaglioni di fatturato ai fini IRAP (maggiori informazioni sono reperibili sul sito web camerale)		
- Società in nome collettivo - Società in accomandita semplice - Società di capitali - Società cooperative - Società di mutuo soccorso - Consorzi con attività esterna - Enti economici pubblici e privati - Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000 - GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - altre imprese iscritte nella sez ordinaria	**Da Euro**	**Ad Euro**	**Aliquote %**
	0	100.000	€ 200 (misura fissa)
	Oltre 100.000	250.000	0,015%
	Oltre 250.000	500.000	0,013%
	Oltre 500.000	1.000.000	0,010%
	Oltre 1.000.000	10.000.000	0,009%
	Oltre 10.000.000	35.000.000	0,005%
	Oltre 35.000.000	50.000.000	0,003%
	Oltre 50.000.000		0,001(fino ad un massimo di € 40.000)

Imprese tenute al pagamento del tributo in misura fissa

Le ditte individuali sono tenute al pagamento del diritto annuale in misura fissa, diversa a seconda della sezione di iscrizione. Di seguito viene indicato l'importo dovuto dalle **imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria (con la riduzione prevista[2] già applicata),** quelle iscritte nella sezione speciale ricevono una informativa ad hoc.

Tipo di Impresa iscritta nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese:	IMPORTI DOVUTI NEL 2020	
	PER LA SEDE LEGALE	Per ogni Unità Locale o sede secondaria
Ditte individuali	€ 120,00	€ 24,00

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato direttamente (mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel. Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it. In alternativa si può calcolare il dovuto e pagare direttamente online tramite la piattaforma PagoPA collegandosi al sito http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/ e utilizzando la funzione 'calcola e paga'.

Nella sezione dedicata alle informazioni sul **contribuente** del modello F24, oltre ai dati anagrafici e al domicilio fiscale dell'impresa, è importante, ai fini della corretta attribuzione del pagamento, riportare con precisione **il codice fiscale**, (**ATTENZIONE non la partita IVA!**).
Il codice fiscale riferito a codesta Impresa è quello indicato nella presente lettera in alto a sinistra. Se dovesse essere diverso contattare l'Ufficio Diritto Annuale. Nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI si deve indicare: codice ente locale: la sigla automobilistica della Camera destinataria del versamento (per Latina è LT*); il codice tributo 3850; l'anno di riferimento (ad

1 **Per brevità una volta calcolato il tributo sulla base della tabella per scaglioni si può effettuare direttamente la riduzione del 40% corrispondente alla riduzione del 50% dell'importo determinato, ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della l. n. 114/2014 più la maggiorazione del 20% prevista dal D.M. 12 marzo 2020 per il finanziamento di progetti strategici.**

2 Importi ottenuti dalla riduzione del 50% degli importi del 2014, ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della l. n. 114/2014 e dalla successiva maggiorazione del 20% prevista dal D.M. 12 marzo 2020 per il finanziamento di progetti strategici.

es..2020); l'importo a debito da versare.

NOTA BENE:
1. le imprese che esercitano attività senza unità locali, dovranno versare il diritto determinato, prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro;
2. le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno versare il diritto, sommando all'importo determinato per la sede, l'importo di ciascuna unità locale (arrotondato al 5° decimale) moltiplicato per il numero delle unità locali. L'importo totale così ottenuto dovrà essere prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro, secondo la seguente formula:
Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare

UNITA' LOCALI/SEDI SECONDARIE

Le Unità locali/sedi secondarie sono tenute al versamento del diritto annuale nella misura del 20% del tributo dovuto dalla sede legale fino ad un massimo di euro 120,00 ciascuna. **Se l'impresa esercita l'attività anche attraverso unità locali o sedi secondarie nella medesima provincia l'importo da versare è dato dalla somma dell'importo della sede e dell'importo dovuto da ogni Unità Locale/sede secondaria come indicato nel paragrafo precedente.**
Se le Unità locali/sedi secondarie sono presenti in altre province, si deve altresì indicare sul modello F24 in un altro rigo, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui è ubicata l'unità locale o la sede secondaria e applicare l'importo della maggiorazione che la singola Camera di Commercio ha deliberato. Le Unità Locali/sedi secondarie e la rispettiva maggiorazione sono indicate nella scheda impresa che viene allegata alla presente nota informativa solo se risultano presenti Unità Locali al primo gennaio 2020.

TRASFERIMENTO IN ALTRA PROVINCIA

Se in corso d'anno l'impresa trasferisce la sede legale in altra provincia, si deve indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui risulta iscritta al 1° gennaio 2020.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO 2019

In caso di omesso e/o tardivo pagamento saranno comminate sanzioni amministrative variabili **dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto,** ai sensi del D.M. n. 54/2005.
E' possibile sanare la violazione in materia di diritto annuale mediante il ravvedimento operoso, che consente, entro un anno dalla violazione, di corrispondere una sanzione ridotta. **Coloro che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale 2019, possono ancora avvalersi del ravvedimento operoso per poter regolarizzare l'annualità con il versamento di una sanzione ridotta, pari al 6%, entro il 1° luglio 2020 (ovvero entro un anno dalla violazione).**

SCADENZE IN SINTESI (se sabato o festivo spostare al giorno feriale successivo):

30 giugno 2020**	Ultimo giorno per pagare il diritto annuale 2020 senza maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
1° luglio 2020*:**	Ultimo giorno per sanare eventuali irregolarità riferite all'anno 2019 con ravvedimento operoso al 6% per coloro che non erano soggetti agli I.S.A. (altrimenti la scadenza del ravvedimento è 30 settembre 2020) oppure entro un anno dalla scadenza per il pagamento del 1° acconto delle imposte, se diversa
30 luglio 2020 (Entro 30gg dalla scadenza prevista per il pagamento del 1° acconto delle imposte)*:**	Ultimo giorno per pagare il diritto annuale 2020 applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Eventuali proroghe verranno rese note sul sito cameradicommerciolatina.it

ALTRE INFORMAZIONI

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI!

Il diritto annuale deve essere pagato esclusivamente con modello F24 e non con bollettino di conto corrente postale. Nel caso in cui dovesse ricevere comunicazioni dubbie potrà accertarsi della veridicità e della provenienza delle stesse contattando direttamente l'Ufficio Diritto Annuo. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito camerale http://cameradicommerciolatina.it/category/ck295-diritto-annuale/pubblicita-ingannevole/. *Per saperne di più l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha predisposto un utile vademecum reperibile anche sul sito* www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide

** Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001 – 1° acconto per il pagamento delle imposte. **Se cade di sabato o festivi il termine slitta al primo giorno feriale successivo**

* Ovvero entro un anno dalla violazione ai sensi del DM n. 54/2005

*** Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 – 1° acconto per il pagamento delle imposte con maggiorazione dello 0,40%. Se cade di sabato o festivi il termine slitta al primo giorno feriale successivo

CONTATTI

Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito www.cameradicommerciolatina.it oppure rivolgersi direttamente all'Ufficio Diritto Annuale (☎ 07736721 e digitare il n.ro Ufficio "2"; email: dirittoannuo@lt.camcom.it (se si usa una email ordinaria); PEC: dirittoannuo@lt.legalmail.camcom.it (se si usa una PEC)).

PEC

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare il sito www.registroimprese.it/pratiche-semplici). La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.

PER L'AMBIENTE

Se non occorre, eviti di stampare la presente informativa per limitare il consumo di carta.

SE HA STAMPATO LA PRESENTE INFORMATIVA

Utilizzi lo spazio sottostante per prendere appunti e conservi il talloncino posto in basso, dopo averlo compilato, come promemoria.

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune	Rav.	mondo vendit.	Acc.	Saldo	numero mondiale	codice tributo	rateazione/ mese di	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
L T*						3850		2020	IMPORTO		
											SALDO (G-H)
distrazione							TOTALE	G	IMPORTO	H	IMPORTO

Distinti saluti

Denominazione Impresa:.....

.....

C.F......

n. REA SEDE LEGALE.....

N.ro Unità Locali/sed. Sec. in provincia: .....

N.ro Unità Locali/sed. Sec. fuori provincia:. .....

.....

Contatti Ufficio Diritto Annuale:
Tel. 07736721 (centralino, digitare interno n. 2)
Email: dirittoannuo@lt.camcom.it
Pec: dirittoannuo@lt.legalmail.camcom.it
Sito web CCIAA: cameradicommerciolatina.it
Note:.....

.....

PROMEMORIA DEI PAGAMENTI ULTIMI TRE ANNI

DIRITTO ANNUALE 2020

PAGATI EURO..... IN DATA..... FATTURATO.....

DIRITTO ANNUALE 2019

PAGATI EURO..... IN DATA..... FATTURATO.....

DIRITTO ANNUALE 2018

PAGATI EURO..... IN DATA..... FATTURATO.....